

Fasi della stabilizzazione dei co.co.co.

- 1.** Ai committenti che hanno instaurato rapporti di co.co.co considerati a rischio, perchè privi degli elementi che ne provano il carattere autonomo (ad esempio il progetto), la Finanziaria offre una sanatoria attraverso la trasformazione in contratti di lavoro subordinato di durata non inferiore a 24 mesi.
- 2.** La procedura per stabilizzare tali rapporti è subordinata alla stipula entro il 30 aprile 2007 di un accordo aziendale con le Rsa/Rsu o, in mancanza, con le organizzazioni territoriali comparativamente più rappresentative L'accesso alla stabilizzazione è possibile anche per i datori di lavoro che siano destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei rapporti di lavoro. L'accordo sindacale comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali la loro posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi.
- 3.** A seguito dell'accordo, i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale, ai sensi degli articoli 410 e 411 Codice di procedura civile, davanti alle apposite Commissioni provinciali del Lavoro. Nel caso di contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato trovano applicazione i benefici (economici, normativi e contributivi) previsti dalla legislazione vigente. Per il periodo pregresso, con riferimento ai diritti di natura contributiva, retributiva e risarcitoria, gli atti di conciliazione producono gli effetti di cui agli articoli 410 e 411 Codice di procedura civile.
- 4.** La validità degli atti di conciliazione individuale è però subordinata al pagamento, da parte del datore di lavoro, per ogni lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro, di un contributo straordinario integrativo - alla gestione separata dell'INPS (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995) - finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, pari al 50% della contribuzione, di cui 1/3 andrà versato immediatamente, mentre la restante parte suddivisa in 36 rate mensili.
- 5.** Il datore di lavoro deposita presso la sede INPS territorialmente competente l'atto di conciliazione, copia del contratto di lavoro subordinato stipulato con il dipendente stabilizzato e la ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo straordinario integrativo di cui sopra. Se il datore di lavoro non procede al versamento di quanto convenuto si applicano le sanzioni previste in materia di omissione contributiva.
- 6.** Il versamento della somma complessiva comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi in materia di versamenti contributivi o premi e l'azzeramento delle sanzioni amministrative connesse.
- 7.** Per effetto degli atti di conciliazione è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestati dai lavoratori interessati alle trasformazioni.